

Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OMSC)

Modifica del 1° marzo 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 26 novembre 2003¹ concernente le misure sociali collaterali nell'agricoltura è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2, 4 e 5

² La concessione di un mutuo a titolo di aiuto per la conduzione aziendale conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b presuppone inoltre che il richiedente possieda una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002² sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale come contadina con attestato professionale conformemente all'articolo 42 LFPr; o
- c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.

⁴ La gestione di un'azienda svolta con successo durante almeno tre anni e documentata è equiparata alle qualifiche giusta il capoverso 2.

⁵ Per i gestori di aziende ubicate nelle regioni di cui all'articolo 3 capoverso 1, la formazione professionale di base conclusa in un'altra professione con certificato federale di formazione pratica ai sensi dell'articolo 37 LFPr o con attestato federale di capacità ai sensi dell'articolo 38 LFPr è equiparata alla formazione di base giusta il capoverso 2.

Art. 21 cpv. 2

² Essa deve soddisfare i criteri della procedura di qualificazione disciplinata da un'ordinanza in materia di formazione conformemente all'articolo 19 LFPr³ o comprendere una formazione di grado terziario.

¹ RS 914.11

² RS 412.10

³ RS 412.10

Art. 26 cpv. 1

¹ Le domande di aiuto vanno inoltrate al Cantone prima della cessazione della gestione dell'azienda.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006.

1° marzo 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz